



Repubblica Italiana
Tribunale di Firenze

In Nome del Popolo Italiano

Sezione Quinta Civile – Sezione specializzata in materia di impresa

Il Collegio, nella seguente composizione:

dott.ssa Linda Pattonelli Presidente relatore

dott. ssa Laura Maione giudice

dott.ssa Stefania Grasselli giudice

nella camera di consiglio del 22/08/25

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n. 9517/2024 tra le parti:

Parte_1 (C.F.: **C.F._1**), con l'avv. ANDREA LORENZETTI NATALI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Lucca, Via Pietro Paolini n. 180.

ATTORE

Parte_2 (C.F.: **P.IVA_1**), in persona del legale rappresentante *pro tempore* **Parte_3** , con sede legale in Lucca, Viale Giuseppe Giusti n. 25, con gli avvocati ANDREA DA PRATO e ELISA CHIOCCHI ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Lucca, Piazza Varanini n. 1.

CONVENUTA

OGGETTO: Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea e del CdA

Decisa a Firenze nella camera di consiglio del 22/08/25 sulle seguenti conclusioni:

CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE:

*La difesa dell'attore, richiamando quanto esposto nell'istanza di anticipazione di udienza ed a verbale del 17.12.2024, chiede che il Tribunale, preso atto dell'adesione all'eccezione di incompetenza, formulata nel primo atto difensivo utile, ferme restando le precisate conclusioni, che saranno coltivate dinanzi all'Organo Arbitrale per effetto di riassunzione, ai sensi dell'articolo 819 quater c.p.c. voglia dichiarare in tesi con ordinanza (per effetto di adesione all'eccezione), in ipotesi con sentenza, la propria incompetenza, in favore della competenza della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Lucca (oggi **Controparte_1** , con la più ampia formula di giustizia ed ogni conseguenziale pronunzia, e con compensazione delle spese legali, sia per effetto della tempestiva adesione all'eccezione, sia per la introdotta domanda di accertamento della nullità della delibera che, ove accolta, avrebbe reso infondata l'eccezione.*

*In ipotesi e solo cautelativamente, qualora il Tribunale ritenga di non disporre la translatio iudicii, chiede la remissione della causa in istruttoria, con fissazione di udienza dalla quale far decorrere i termini per la redazione delle memorie ex articolo 171 ter c.p.c., al fine di far accogliere le precisate conclusioni: Voglia l'Ill.mo Giudice designato alla trattazione della causa del Tribunale di Firenze, sezione specializzata imprese, espletato ogni opportuno accertamento in ordine ai fatti dedotti in narrativa, da ritenere richiamati e trascritti, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, dichiarare in tesi nulla e/o invalida e/o inesistente ed in ipotesi annullare con la più ampia formula di giustizia ed ogni conseguenziale pronuncia, per le esposte motivazioni, la delibera assunta dalla società **Parte_2** in data 27.05.2024 e la delibera assunta dalla società **Parte_2** [...] in data 10.06.2024 e per l'effetto dichiarare l'avvenuta revoca dell'amministratrice unica **Controparte_2** e la conseguente nomina dell'attore come amministratore unico, dichiarando in ogni caso inefficace sempre con la più ampia formula di giustizia la nomina ad amministratore unico della signora [...] **Pt_4** di cui alla delibera del 10.06.2024, con ogni conseguenziale pronuncia. Con vittoria di competenze professionali e spese del giudizio.”.*

CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA:

“Voglia l'ecc.mo Tribunale delle Imprese adito:

- **in rito ed in via preliminare** dichiarare la propria incompetenza per esser la controversia devoluta ad arbitrato, stante legittima clausola statutaria;*
- **in ipotesi subordinata e sempre in rito**, rigettare le domande SUB 1 (mancanza di deliberazione con riguardo all'assemblea 27.5.2024) e SUB 3 (declaratoria di ratifica della revoca di **Controparte_2** non più in carica) per carenza di interesse ad agire;*
- **in ipotesi denegata e nel merito**, respingere e rigettare tutte le domande avversarie, perché infondate e non provate, in fatto come in diritto, oltre che inammissibili, per le ragioni e contestazioni specifiche svolte e separatamente articolate nel su esteso atto;*
- **in ogni caso**, con vittoria delle spese di lite e con condanna dell'attore per temerarietà della lite.”.*

MOTIVI DELLA DECISIONE

Premesso che:

- il sig. **Parte_1** ha convenuto in giudizio **Parte_2** [...] (d'ora innanzi, **Pt_2** , chiedendo, in tesi, di dichiarare nulle / invalide / inesistenti o, in ipotesi, di annullare:
 - ✓ la delibera assembleare del 27/05/24, nel corso della quale è stato deliberato il differimento dell'approvazione del bilancio, atteso che il relativo verbale non avrebbe riprodotto il contenuto della seduta, in quanto omissivo dell'avvenuta decisione, ivi assunta, di revoca della socia sig.ra **Controparte_2** dalla carica di AU, e dell'avvenuta nomina quale nuovo AU dell'attore stesso;
 - ✓ la delibera assembleare del 10/06/24, nel corso della quale sarebbe avvenuta la revoca dell'AU sig.ra **Controparte_2** e la nomina quale nuovo AU della

sig.ra **Parte_4** , in quanto assunta sulla base di una convocazione eseguita dall'AU già revocato, e comunque in ragione dell'incidenza, su tale delibera, dei vizi della precedente delibera;

e, per l'effetto, di dichiarare l'avvenuta revoca dell'AU sig.ra **Controparte_2** la nomina dell'attore quale AU e l'inefficacia della nomina ad AU della sig.ra [...]

Pt_4 ;

- **Pt_2** ha resistito nel merito, svolgendo, tuttavia, in via pregiudiziale, eccezione di incompetenza dell'adito Tribunale in ragione dell'avvenuta devoluzione per clausola statutaria della controversia, al pari di tutte le controversie tra soci e tra soci e società, alla cognizione di un collegio arbitrale o di un Arbitro unico, e chiedendo la condanna dell'attore alla rifusione, in suo favore, delle spese di lite;
- con decreto del 20/11/24, emesso ai sensi dell'art. 171-bis c.p.c., il GI originario assegnatario del fascicolo, ritenuta l'opportunità di integrare il contraddittorio sull'eccezione di incompetenza, valutata come astrattamente idonea a definire il giudizio, in via anticipata rispetto alla concessione dei termini per il deposito delle memorie integrative, ha fissato un'udienza preliminare unicamente per tale incombenza;
- a tale udienza, tenutasi in data 17/12/24, il GI, preso atto della dichiarazione di adesione all'eccezione *medio tempore* depositata dall'attore con contestuale richiesta di procedere ai sensi dell'art. 819-*quater* c.p.c. in via anticipata rispetto al deposito delle memorie integrative, ha rinviato la causa per la spedizione al Collegio, incombenza effettivamente espletata alla successiva udienza tenutasi in data 25/06/25 avanti al GI subentrato nella titolarità del fascicolo a far data dal 09/06/25;

letto l'art. 37 dello Statuto di **Pt_2** rubricato "Clausola compromissoria", a tenore del quale *"Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci e la società come tra i soci fra loro, in relazione al contratto di società, alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione e/o più in generale all'esercizio dell'attività sociale saranno sottoposte al tentativo di conciliazione, presso lo sportello di conciliazione della **Controparte_1** di Lucca (...) Qualora il tentativo di conciliazione dovesse andare fallito le sopracitate controversie verranno deferite alla decisione di un collegio arbitrale o di un arbitro unico in conformità al "Regolamento della camera Arbitrale" della **Controparte_1** di Lucca. Il Collegio arbitrale o l'arbitro unico decideranno in via rituale secondo il diritto nel rispetto delle norme inderogabili degli artt,806 ss del Codice di Procedura Civile italiano"*;

ritenuto che, in difetto di eccezione di parte, l'omesso esperimento del tentativo di conciliazione previsto dalla citata clausola statutaria non possa essere oggetto di rilievo d'ufficio, trattandosi di condizione di procedibilità la cui efficacia, al pari del relativo inserimento in Statuto, opera su base volontaria ed è, pertanto, rimessa alla disponibilità delle parti (come attualmente previsto all'art. 5-*sexies* D. Lgs. n. 28/10, introdotto dalla L. n. 149/22 e in vigore dal giugno 2023);

rilevato che l'*exceptio rei compromissae* sollevata sin dalla comparsa di costituzione e risposta depositata dalla Società convenuta nel termine di cui all'art. 166 c.p.c., e dunque tempestiva, siccome intervenuta nel termine di cui all'art. 819-ter c.p.c., è stata oggetto di adesione da parte dell'attore successivamente all'emissione del decreto di verifiche preliminari, ma antecedentemente alla celebrazione dell'udienza fissata per l'integrazione del contraddittorio sull'eccezione in via anticipata rispetto alla concessione dei termini per il deposito delle memorie integrative;

osservato che nel caso di specie la clausola compromissoria opera un chiaro e inequivocabile riferimento a una procedura di arbitrato rituale;

considerato che, mentre l'eccezione con cui si deduca l'esistenza (o si discuta dell'ampiezza, o della validità, o dell'interpretazione) di una clausola di arbitrato irrituale vale quale contestazione della proponibilità della domanda e si connota alla stregua di una questione preliminare attinente al merito da definirsi, in caso di accoglimento, con sentenza di rigetto, per contro, l'eccezione di compromesso riferita a una clausola di arbitrato rituale introduce una questione attinente alla competenza, in quanto all'attività degli arbitri rituali deve essere riconosciuta natura giurisdizionale e sostitutiva del giudice ordinario, alla stregua della disciplina introdotta nell'ordinamento dal D. Lgs. n. 40/06 (*ex multis*, Cass. SSUU n. 24153/13; n. 23418/20): donde la corretta qualificazione della domanda congiuntamente proposta in ultimo dalle parti in termini di pronuncia di declaratoria di incompetenza del Tribunale adito in ragione dell'avvenuta devoluzione della controversia ad arbitrato rituale;

rilevato, altresì, che:

- l'art. 819-*quater* c.p.c., la cui applicazione nella specie è stata invocata da parte attrice, e che si riferisce chiaramente anche alle ipotesi di clausola di arbitrato rituale, indica nella sentenza la forma del provvedimento con cui l'Autorità Giudiziaria adita declina la propria competenza in favore dell'arbitro, laddove, invece, con ordinanza dovrà essere definito il procedimento di regolamento di competenza costituente esclusivo mezzo di impugnazione esperibile contro tale declinatoria ai sensi del precedente art. 819-ter c.p.c.;
- una siffatta inferenza non appare contraddetta dal disposto dell'art. 819-ter c.p.c. nella parte in cui opera riferimento, alternativamente, alla "*sentenza o l'ordinanza, con la quale il giudice afferma o nega la propria competenza in relazione a una convenzione d'arbitrato*", ben potendo tale norma essere intesa come impositiva della forma dell'ordinanza, in ipotesi di pronuncia affermativa, e della forma della sentenza, in qualsiasi ipotesi di pronuncia declinatoria;
- donde il ritenuto superamento, a opera della novella codicistica da ultimo operata con la L. n. 149/22, del consolidato orientamento per cui la pronuncia declinatoria della competenza in ragione dell'esistenza di una clausola di arbitrato rituale, siccome attinente a questione di competenza e non di merito, avrebbe dovuto essere emessa nella forma dell'ordinanza, al pari dei provvedimenti inerenti a questioni di riparto di competenza tra uffici giudiziari;

osservato, in punto di spese di lite, a fronte della persistente domanda di condanna avanzata da parte convenuta e della richiesta di compensazione avanzata, invece, da parte attrice, che:

- l'opinione prevalente, nel presente Ufficio, così come in altri Uffici di merito, risulta orientata nel senso di compensare le spese in caso di rilievo d'ufficio della questione e successiva tempestiva adesione delle parti e di regolamentare, invece, il riparto delle spese secondo la regola della soccombenza sulla questione al cospetto della mancata adesione attorea e sinanco in presenza di adesione attorea in corso di causa all'eccezione di parte convenuta (*ex multis*, Tribunale di Firenze, Sez. Imprese, Ordinanza del 18/12/24, NRG 6973/24, che ha rilevato, in particolare, l'inapplicabilità dell'art. 38, comma 2 c.p.c., riferito alla sola adesione all'eccezione di incompetenza territoriale derogabile e non richiamato dall'art. 819-ter c.p.c., alla disciplina dell'ipotesi di adesione all'eccezione di arbitrato; Tribunale di Milano, Sez. Imprese, Sent. n. 5067/21 del 14/06/21);
- in effetti, nell'ipotesi che qui occupa, l'adesione di parte attrice è intervenuta solamente in data successiva non soltanto all'introduzione del giudizio e alla costituzione di parte convenuta con contestuale tempestivo rilievo dell'operatività della clausola, ma anche alla delibazione di non manifesta infondatezza dell'eccezione compiuta dal GI nel decreto emesso ai sensi dell'art. 171-ter c.p.c. con invito all'integrazione del contraddittorio sul punto;
- non è chiaro, inoltre, il significato dell'affermazione attorea per cui l'avvenuta proposizione di una domanda di dichiarazione di nullità della delibera assembleare legittimerebbe una compensazione delle spese di lite: se con esso, infatti, parte attrice avesse inteso dichiarare di avere aderito all'eccezione di compromesso nonostante la presenza residua di una domanda esulante dalla competenza arbitrale siccome attinente a questione sottratta alla disponibilità delle parti, a ben vedere, la condotta processuale della parte presenterebbe comunque, per la domanda non rientrante nella competenza arbitrale, una valenza abdicativa assimilabile a quella di una rinuncia agli atti, talché, nella comprovata assenza di accordo tra le parti, il regime delle spese anche per la parte di domanda definita ancorché non coperta dalla clausola compromissoria, e quindi destinata a non essere riassunta avanti agli arbitri, seguirebbe la regola dell'art. 306, comma 4 c.p.c.;
- del resto, se è ben vero che le parti sono libere di modificare in ogni momento gli accordi *inter se* assunti, anche in punto di introduzione di una clausola compromissoria statutaria, è altrettanto vero che:
 - ✓ il contratto contenente la clausola compromissoria spiega forza di legge tra le parti, finché ne perdura l'efficacia, e potrà essere superato solamente in presenza di una manifestata convergenza della volontà delle parti nel senso della sua risoluzione (in forza del principio di cui all'art. 1372 c.c.);
 - ✓ orbene, parte attrice, già aderente alla clausola compromissoria statutaria all'atto del suo ingresso nella compagine sociale, era ben edotta, o comunque avrebbe potuto e dovuto esserlo, dal momento in cui ha aderito allo Statuto societario, del fatto che la tipologia di controversia dalla stessa avviata davanti all'Autorità

Giudiziaria avrebbe dovuto essere sottoposta al giudizio arbitrale: di talché, decidendo di adire la via giudiziaria, la stessa ha accettato implicitamente il rischio della proposizione dell'eccezione a opera di controparte e del suo accoglimento da parte del giudice adito;

- ✓ inoltre, se l'agire in giudizio rimane comunque un diritto anche nell'eventualità in cui l'attore, all'esito del giudizio, risulti avere torto, d'altro canto, l'avvio di un'iniziativa giudiziale comporta necessariamente, oltre a un dispendio di energie per il sistema giudiziario, anche la necessità di sostenere costi per le parti: costi da porre, di norma, a carico della parte soccombente anche sulla singola questione, laddove si sia rivelata dirimente per la definizione della causa, in nome del principio generale di cui all'art. 91 c.p.c., derogabile soltanto in ipotesi tassativamente enunciate dall'art. 92 c.p.c., nessuna delle quali, nella specie, ricorrenti;
- ✓ vieppiù, al cospetto di una clausola statutaria benvero superabile per mutuo consenso, ma allo stato valida ed efficace, diligenza avrebbe imposto alla parte, a monte dell'avvio di un giudizio potenzialmente inidoneo a condurre a una definizione nel merito della questione afferente al bene della vita perseguito, di tentare, come in suo potere, di sondare stragiudizialmente la volontà della controparte in ordine alla disapplicazione nel caso concreto della clausola compromissoria (vieppiù, al cospetto di una previsione statutaria di tentativo di conciliazione *ante causam*): onde, a fronte della mancata effettuazione di un siffatto tentativo, essa sarà tenuta a rispondere dei costi dell'iniziativa intrapresa senza la previa adozione delle cautele opportune ed esigibili;
- ✓ e in effetti, nel caso di specie, nessuna prova emerge dagli atti dell'avvenuta effettuazione *ante causam* di un siffatto sondaggio: nessuna missiva, invero, ha preannunciato l'iniziativa giudiziaria, laddove, invece, un avvertimento in tale senso avrebbe potuto dare luogo a un primo approccio volto a vagliare l'eventuale disponibilità della controparte (oltreché a conciliare stragiudizialmente la vertenza, anche) a soprassedere sull'applicazione della clausola arbitrale;

ritenuto, pertanto, che le spese di lite, come liquidate in dispositivo ai sensi del DM n. 147/22, con applicazione dei valori minimi relativi alle cause di valore indeterminabile e di complessità media, in considerazione della definizione della causa in rito sulla sola questione pregiudiziale, seguano la soccombenza per le fasi di studio e introduttiva e possano essere compensate esclusivamente per le restanti fasi, svoltesi successivamente all'adesione della parte attrice all'eccezione;

PQM

Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione assorbita e/o disattesa:

- dichiara l'incompetenza del Tribunale di Firenze, Sezione Imprese, per essere la controversia devoluta ad arbitri in forza di clausola compromissoria;

- concede alle parti il termine di cui all'art. 50 c.p.c. per la riassunzione davanti all'arbitro unico o al collegio arbitrale individuato ai sensi dell'art. 37 dello Statuto di *Parte_2*
- condanna *Parte_1* alla rifusione, in favore di *[...]* *Parte_2* delle spese di lite, che liquida in euro 1.772, oltre IVA e CPA come per legge e oltre spese generali forfetarie.

Firenze, camera di consiglio del 22/08/25

Il Presidente estensore
dott.ssa Linda Pattonelli